

CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI
Palazzo di Giustizia di Modena
Cod. Fisc. 80008490361

VERBALE DI SEDUTA

Il giorno **8 LUGLIO 2021** alle ore 16,00, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena si è riunito, a seguito di regolare convocazione.

Il Consigliere Segretario informa i Consiglieri presenti che l'avv. Mariani e l'avv. Previdi sono impegnati nella riunione dell'Osservatorio per le esecuzioni immobiliari, convocata per le ore 15.00. Preso atto della temporanea assenza del Presidente avv. Roberto Mariani e del Vice Presidente avv. Claudio Previdi, assume la Presidenza della seduta il Consigliere anziano avv. Dolores Reatti, su invito del quale il Consiglio procede per deliberare sul seguente ordine del giorno.

Si dà atto che sono presenti i Consiglieri avv.ti: LUCIA BOCCHI, VITTORIO COLOMBA, GIORGIO FREGNI, DANIELA GOLDONI, DOLORES REATTI, JURIJ RUDI, STEFANIA SILINGARDI e ANDREA VIOLI.

Il Presidente avv. Roberto Mariani interviene alle ore 17,20 e allo stesso orario il Vice Presidente avv. Claudio Previdi si collega alla riunione tramite la piattaforma zoom.

Il Cons. avv. Katia Piubello interviene alle ore 16,45.

Il Cons. avv. Ottavia Malagoli interviene alle ore 17.00.

Il Cons. avv. Verena Corradini interviene alle ore 17,30.

Assenti giustificati l'avv. MARCO A. PELLEGRINI e l'avv. GIUSEPPE SEIDENARI.

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 GIUGNO 2021;

Data lettura del verbale della seduta del 23 giugno 2021, il Consiglio ne approva all'unanimità il testo.

2. ESITO DEI COLLOQUI CON I PRATICANTI PER LA VERIFICA DEL SEMESTRE – REL. TI AVV.TI BOCCHI, CORRADINI E SILINGARDI;

Il Consigliere avv.Stefania Silingardi relaziona sull'esito positivo dei colloqui di verifica del primo semestre di pratica forense sostenuti dai dottori Fabrizia Santelli, Federico Zacchi, Alessandra Franzese, Canale Francesco, Francesca Ternullo e Erika Dal Rio, nonché dei colloqui di verifica del terzo semestre di pratica di forense sostenuto dalle dottoresse Olga Criscione, Maria Fiamma Lodi, Martina Malerba ed Erika Aiello.

3. DOTTORESSE OLGA CRISCIONE – MARIA FIAMMA LODI – MARTINA MALERBA - DOMANDE DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA – REL.RI BOCCHI, CORRADINI E SILINGARDI;

Il Consigliere Segretario comunica che le dottoresse OLGA CRISCIONE nata a Modica (RG) il 13/06/1984, cod. fisc. CRSLGO84H53F258E, MARIA FIANMMA LODI nata a Bologna il 07/08/1993, cod. fisc. LDOMFM93M47A944W e MARTINA MALERBA nata a Modena il 27/06/1995, cod. fisc. MLRMTN95H67F257S, hanno chiesto il rilascio del certificato di compiuta pratica forense, ai fini della ammissione agli esami di Avvocato.

Il Consiglio, lette le domande delle interessate e visti i documenti ad esse allegati; ritenuto che le richiedenti sono state iscritte nel Registro dei Praticanti Avvocati, tenuto da questo Consiglio con delibera rispettivamente in data: 06/12/2019, 30/10/2019 e 26/11/2019; che da tali date ad oggi è trascorso il periodo di tempo stabilito dall'art.41 co.5 L.247/2012 e che

dai certificati e dalle relazioni prodotte risulta che in tale periodo, le stesse hanno esercitato la pratica forense con continuità e diligenza,

DELIBERA

rilasciarsi alle dottoresse OLGA CRISCIONE, MARIA FIAMMA LODI e MARTINA MALLERBA il certificato di compiuto tirocinio ai sensi dell'art.45 L. 31.12.2012 n. 247, quale Ordine Forense competente.

3A. DOTTORESSA ERIKA AIELLO – DOMANDA DI RILASCIO CERTIFICATO COMPIUTA PRATICA

Il Consigliere Segretario comunica che la dottoressa ERIKA AIELLO nata a Caltagirone (CT) il 13/06/1994, cod. fisc. LLARKE94H53B428U, ha chiesto il rilascio del certificato di compiuta pratica forense, ai fini della ammissione agli esami di avvocato.

Il Consiglio, letta la domanda dell'interessata e visti i documenti ad essa allegati; ritenuto che la richiedente è stata iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati in data 11/11/2019 e che ha svolto la pratica forense presso un avvocato iscritto a questo Ordine per il periodo di sei mesi; che dai certificati e dalle relazioni prodotte risulta che in tale periodo la stessa ha esercitato la pratica forense con continuità e diligenza e contestualmente ha frequentato la Scuola di Specializzazione Forense; che in data 27/05/2021 ha conseguito il titolo di Specialista in Professioni Legali; che ai sensi dell'art.41 Legge 247/2012 il diploma conseguito presso le Scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 17.11.1997 n.398 e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno,

DELIBERA

rilasciarsi alla dott.ssa ERIKA AIELLO il certificato di compiuto tirocinio ai sensi dell'art.45 L. 31.12.2012 n. 247.

4. DOTT.SSA VALENTINA BUONOMO - DOMANDA DI ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI – REL. AVV. MALAGOLI;

Il Consigliere Segretario comunica che la dottoressa VALENTINA BUONOMO nata a Sassuolo il 04/03/1996, cod. fisc. BNMVNT96C44I462I, laureata in Giurisprudenza il 19/05/2021, ha presentato domanda per essere iscritta nel Registro Praticanti Avvocati

e il Consiglio

- udita la relazione del Consigliere Segretario;
- vista la documentazione allegata;
- viste le disposizioni dell'art. 17 comma 4 legge 31 dicembre 2012 n. 247 e che l'istante non risulta trovarsi in alcun caso di incompatibilità di cui all'art.18 L. 247/12;

DELIBERA

di iscrivere la dottoressa VALENTINA BUONOMO nel Registro Praticanti Avvocati nella Circostrizione del Tribunale di Modena con decorrenza in data odierna.

4A DOTT.SSA CARLOTTA CASELLI – DOMANDA DI ABILITAZIONE AL PATROCINIO SOSTITUTIVO

Il Consigliere Segretario comunica che la dott.ssa CARLOTTA CASELLI nata a Modena il 02/05/1992, cod. fisc. CSLCLT92E42F257V, domiciliata presso lo studio dell'avv. Tiziano Panini (n. 6/8/1979), già iscritta al Registro Praticanti Avvocati di questo Consiglio con delibera in data 11/11/2019, ha chiesto l'abilitazione al patrocinio sostitutivo come previsto dall'art. 41 co. 12 L. 247/2012 producendo i prescritti documenti.

Il Consiglio, letta la domanda dell'interessata e visti i documenti ad essa allegati, udita la relazione del Consigliere Segretario; ritenuto che la richiedente ha svolto il periodo di pratica previsto dalla legge ed ha sostenuto positivamente il colloquio di accertamento pratica, e non risulta trovarsi in alcun caso di incompatibilità di cui all'art.18 L. 247/12; visto l'art. 41 c. 12 legge 31.12.2012 n. 247

D E L I B E R A

di ammettere la dott.ssa CARLOTTA CASELLI al patrocinio sostitutivo, disponendo che presti il prescritto impegno solenne nei termini di legge.

5. DOMANDE DI CANCELLAZIONE – REL. AVV. MALAGOLI;

A. DOTT.RI MARIA FIAMMA LODI - MARTINA MALERBA – DAVIDE MARCHETTI – DOMANDE DI CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI

Il Consiglio viste le domande presentate dai dottori MARIA FIAMMA LODI nata a Bologna il 07/08/1993, cod. fisc. LDOMFM93M47A944W, MARTINA MALERBA nata a Modena il 27/06/1995, cod. fisc. MLRMTN95H67F257S e DAVIDE MARCHETTI nato a Carpi (MO) il 19/08/1992, cod. fisc. MRCDVD92M19B819F, che chiedono di essere cancellati dal Registro dei Praticanti Avvocati

D E L I B E R A

di accogliere le domande e di disporre la cancellazione dei dottori MARIA FIAMMA LODI, MARTINA MALERBA e DAVIDE MARCHETTI dal Registro Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio.

B. DOTT.SSA SARA EL KHATTABI – CANCELLAZIONE PER TRASFERIMENTO REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI COA BOLOGNA

Il Consiglio vista la lettera del COA di Bologna nella quale si comunica che con delibera del 23/06/2021, la dottoressa SARA EL KHATTABI nata a Gattinara (VC) l'08/11/1996, cod. fisc. LKHSRA96A48D938Y, è stata iscritta nel Registro Praticanti Avvocati,

D E L I B E R A

di cancellare la dottoressa SARA EL KHATTABI dal Registro Praticanti Avvocati, tenuto da questo Consiglio.

6. DOTT.SSA MARIA PAOLA CARAFOLI - CANCELLAZIONE PER SCADUTO SESSENNIO – REL. AVV. BOCCHI;

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Segretario, ritenuto che la dott.ssa MARIA PAOLA CARAFOLI nata a Mirandola (MO) il 19/11/1977, cod. fisc. CRFMPL77S59F240I, è

stata iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati con delibera in data 29/04/2014 e nell'Elenco dei Praticanti Avvocati ammessi all'esercizio del Patrocinio avanti i Tribunali del Distretto della Corte d'Appello di Bologna a far data dal 05/02/2019; che la stessa è stata regolarmente informata con notifica a mezzo PEC in data 21/05/2021 che ha superato il termine di sei anni a far data dal 30/04/2015, oltre il quale termine viene meno l'ammissione al patrocinio e che la medesima nulla ha comunicato

DELIBERA

che la suddetta dott.ssa MARIA PAOLA CARAFOLI venga cancellata dall'Elenco dei Patrocinatori, mantenendo l'iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati, mandando alla Segreteria di provvedere alla notificazione ed agli adempimenti del caso.

7. AVV. LUANA BERSANI - DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALLE NOTIFICHE IN PROPRIO - REL. AVV. MALAGOLI;

Il Consiglio delibera di autorizzare l'avv. Luana Bersani ad effettuare le notifiche in proprio degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, secondo quanto disposto dalla L. 21 gennaio 1994, n. 53 e successive modificazioni.

8. DOMANDE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO -REL.RI CORRADINI, GOLDONI, MALAGOLI e RUDI;

REL AVV. CORRADINI

******* – N. 252/2021**

omissis

******* – N. 256/2021**

omissis

******* – N. 257/2021**

omissis

REL. AVV. RUDI

******* – N. 275/2021**

omissis

REL. AVV. GOLDONI

******* – N. 271/2021**

omissis

******* – N. 272/2021**

omissis

******* – N. 273/2021**

omissis

******* – N. 274/2021**

omissis

******* – N. 276/2021**

omissis

******* – N. 277/2021**

omissis

******* – N. 278/2021**

omissis

******* – N. 279/2021**

omissis

******* – N. 280/2021**

omissis

******* – N. 281/2021**

omissis

******* – N. 282/2021**

omissis

******* – N. 283/2021**

omissis

******* – N. 284/2021**

omissis

REL. AVV. MALAGOLI

******* – N. 140/2021**

omissis

******* – N. 285/2021**

omissis

******* – N. 286/2021**

omissis

******* – N. 287/2021**

omissis

******* – N. 288/2021**

omissis

******* – N. 289/2021**

omissis

******* – N. 290/2021**

omissis

******* – N. 291/2021**

omissis

******* – N. 292/2021**

omissis

Istruttore AVV. PELLEGRINI

******* – N.293/2021**

omissis

******* – N. 294/2021**

omissis

******* – N. 295/2021**

omissis

9. PSS E PROCEDIMENTI DE POTESTATE – REL. AVV. REATTI;

Sentita la relazione della Cons. Reatti, il Consiglio

- visto l'art. 76 del T.U.S.G. il quale prevede una deroga al principio generale del cumulo dei redditi dell'istante con quello dei familiari conviventi, stabilendo che, ai fini del rispetto dei requisiti di reddito, si fa riferimento al reddito del solo richiedente e non anche a quello dei familiari conviventi quando *“sono oggetto di causa diritti della personalità ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare”*;
- rilevato che, in ipotesi di nomina di un curatore speciale del minore nei procedimenti limitativi e/o ablativi della responsabilità genitoriale, ai fini della determinazione del reddito da valutare si considera irrilevante il reddito dei genitori con i quali sussiste evidentemente un conflitto di interessi, anche nelle ipotesi in cui il procedimento riguardi uno solo di essi, potendo, in astratto, anche l'altro genitore assumere in giudizio una posizione contrastante con l'interesse del figlio (Cass. 31.03.2014 n. 7478), mentre non pare potersi escludere quello di eventuali soggetti terzi conviventi;
- ritenuto che si tiene conto del solo reddito personale dell'istante quando sono oggetto di causa diritti della personalità, tra i quali è possibile annoverare lo status delle persone, il diritto alla libertà, il diritto alla vita e il diritto all'integrità fisica e morale, il diritto al nome, il diritto alla identità personale, il diritto all'immagine;
- rilevato che non sussistono fonti giuridiche di chiara interpretazione né tanto meno pronunce giurisprudenziali a sostegno del diritto incondizionato del curatore del minore al riconoscimento dell'ammissione al PSS nei procedimenti *de potestate* o che permettono di ritenere che le questioni inerenti la responsabilità genitoriale attengano a diritti personalissimi del minore, ritiene

che i procedimenti *de potestate* non abbiano per oggetto lo status del minore né che sia possibile annoverare il diritto alla bigenitorialità come un autentico diritto soggettivo del minore da collocarsi nell'ambito dei diritti della personalità, così consentendo di derogare al principio generale del cumulo dei redditi.

9BIS *** – N. 270/2021 – REL. AVV. GOLDONI-REATTI**

Il Consiglio richiamata la delibera del COA di cui al punto 9 del presente verbale che si riporta integralmente, delibera:

- visto l'art. 76 del T.U.S.G. il quale prevede una deroga al principio generale del cumulo dei redditi dell'istante con quello dei familiari conviventi, stabilendo che, ai fini del rispetto dei requisiti di reddito, si fa riferimento al reddito del solo richiedente e non anche a quello dei familiari conviventi quando *“sono oggetto di causa diritti della personalità ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare”*;
- considerato che, nel caso di specie, nell'ambito della procedura per divorzio contenzioso, è stata svolta domanda ex art. 330 c.c. nei confronti del padre ed è stato nominato un curatore speciale del minore ai sensi dell'art. 78 c.p.c.;
- rilevato che, in ipotesi di nomina di un curatore speciale del minore nei procedimenti limitativi e/o ablativi della responsabilità genitoriale, ai fini della determinazione del reddito da valutare si considera irrilevante il reddito dei genitori con i quali sussiste evidentemente un conflitto di interessi, anche nelle ipotesi in cui il procedimento riguardi uno solo di essi, potendo, in astratto, anche l'altro genitore assumere in giudizio una posizione contrastante con l'interesse del figlio (Cass. 31.03.2014 n. 7478), mentre non pare potersi escludere quello di soggetti terzi conviventi (nella fattispecie concreta il compagno della madre);

- ritenuto che si tiene conto del solo reddito personale dell'istante quando sono oggetto di causa diritti della personalità, tra i quali è possibile annoverare lo status delle persone, il diritto alla libertà, il diritto alla vita e il diritto all'integrità fisica e morale, il diritto al nome, il diritto alla identità personale, il diritto all'immagine;
- rilevato che non sussistono fonti giuridiche di chiara interpretazione né tanto meno pronunce giurisprudenziali a sostegno del diritto incondizionato del curatore del minore al riconoscimento dell'ammissione al PSS nei procedimenti *de potestate* o che permettono, come suggerito dall'istante, di ritenere che *“le questioni inerenti la responsabilità genitoriale attengano diritti personalissimi della minore”*;

di rigettare l'istanza omissis, per superamento della soglia di reddito prevista dall'art. 76 del DPR 115/2002 da parte del convivente della madre, non ritenendo che il giudizio de quo abbia per oggetto lo status del minore come ipotizzato dall'istante né che sia possibile annoverare il diritto alla bigenitorialità come un autentico diritto soggettivo del minore da collocarsi nell'ambito dei diritti della personalità, così consentendo di derogare al principio generale del cumulo dei redditi.

10.POSIZIONE *** – REL.RI AVV. BOCCHI, CORRADINI E MARIANI;**

Udita la relazione del Consigliere Segretario avv. Lucia Bocchi, rilevato che dall'esame della documentazione prodotta ai fini del riconoscimento del secondo semestre di pratica forense, dalla corrispondenza e dal colloquio omissis parrebbero emergere situazioni di eventuale incompatibilità con l'esercizio della pratica forense, si invita omissis a fornire chiarimenti circa l'insussistenza di condizioni ostative alla permanenza dell'iscrizione nel registro dei praticanti e al regolare svolgimento della pratica forense entro e non oltre il 15/09/2021. Si rinvia la decisione alla seduta del 22 /09/2021.

11.TC 18/2021 *** – REL.TI AVV.TI CORRADINI E SEIDENARI**

omissis

12.TC17/2021 *** – REL. AVV.TI REATTI E SILINGARDI;**

omissis

13.TC *** – REL. AVV. MARIANI;**

omissis

14.SEGNALAZIONE *** – REL. AVV. MARIANI;**

omissis

15.ESITO INCONTRO *** – REL.RI AVV.TI MARIANI E REATTI;**

omissis

16.SEGNALAZIONE *** – REL. AVV. MARIANI;**

Udita la relazione del Presidente avv. Roberto Mariani, il Consiglio dispone di effettuare un Tentativo di Conciliazione, all'uopo incaricando i cons. Piubello e Colomba.

17.SEGNALAZIONE *** – REL. AVV. MARIANI;**

Il COA, udita la relazione del Presidente avv. Roberto Mariani, rilevato trattarsi di corrispondenza tra colleghi, dalla quale neppure astrattamente possono rilevarsi condotte o iniziative di rilievo deontologico, delibera di archiviare la segnalazione in oggetto.

18.SEGNALAZIONE *** – REL. AVV. MARIANI;**

omissis

19.SEGNALAZIONE *** – REL. AVV. MARIANI;**

omissis

20.SEGNALAZIONE *** – REL. AVV. MARIANI;**

La cons. Corradini si astiene e lascia la sala del Consiglio.

omissis

A questo punto l'avv. Corradini rientra nella sala del Consiglio.

21.MAIL *** – REL. AVV. MARIANI;**

Il COA, udita la relazione del Presidente avv. Roberto Mariani, letto il contenuto della mail non emergendo nemmeno in via astratta e potenziale alcuna questione di rilievo deontologico delibera di archiviare la corrispondenza.

22.ASSEMBLEA CAMERA ARBITRALE DI MODENA – REL. AVV. MARIANI;

Il Presidente avv. Roberto Mariani illustra al Consiglio il contenuto dell'Assemblea dei soci della Camera Arbitrale della Provincia di Modena alla quale ha partecipato in data 1° luglio u.s.

Il Consiglio approva il versamento della quota annuale dei soci dovuta per l'anno 2021 pari ad € 155,00.

23.RICHIESTA AVV. DAVIDE BARALDI PER CONVENZIONE UNIMORE/ORDINE AVVOCATI PER L'INSEGNAMENTO DI DIRITTO INDUSTRIALE ANNO 2021/2022 – REL. AVV. BOCCHI;

Il Consigliere Segretario riferisce della questione. Il Consiglio approva la convenzione proposta dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Dipartimento di Economia "Marco Biagi" per l'attribuzione di incarichi di insegnamento, dando mandato al Presidente per gli adempimenti necessari.

24.ORGANISMO DI MEDIAZIONE: COMUNICAZIONI – REL.AVV.MARIANI;

Il Presidente avv. Mariani riferisce della questione e, in particolare, della possibilità di stipulare un contratto di locazione avente ad oggetto l'appartamento soprastante i locali di San Giovanni del Cantone, da destinare a necessario ampliamento dei locali utilizzati per lo

svolgimento dell'attività dell'ODM dell'Ordine. Il Consiglio dà mandato al Presidente per la trattativa e la stipula del contratto ad un canone mensile di circa € 1.100, e comunque da convenire al meglio ed, inoltre, per istruire e valutare la possibilità di assunzione di un ulteriore collaboratore da destinare all'ufficio di mediazione, visto l'incremento dell'attività dello stesso.

25.VARIE ED EVENTUALI.

A. ISTANZA CORREZIONE PSS N. 215/2021 E 214/2021 *****

omissis

B. UNIONE CRINT - FONDI EU

Udita la relazione del Consigliere Segretario avv. Lucia Bocchi, il Consiglio delibera di aderire all'Unione CRINT Italiane e di designare il Consigliere avv. Giorgio Fregni quale Responsabile per lo Sportello Fondi EU, creato dalla detta Unione, per l'accesso ai finanziamenti europei impegnando il COA che rappresenta alla partecipazione ai progetti europei che verranno selezionati, incaricandolo di registrare l'Ordine presso la piattaforma della Commissione Europea al fine di ricevere il codice Pic per poter partecipare ai bandi europei per il finanziamento di progetti.

Alle ore 19,00, null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta.

Letto confermato sottoscritto.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
F.to avv. Lucia Bocchi

IL PRESIDENTE
F.to avv. Roberto Mariani

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to avv. Dolores Reatti